

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIAVONE e ROMANO Domenico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

#### Costituzione della provincia di Melfi

ONOREVOLI SENATORI. — La esigenza della istituzione della provincia di Melfi, oggi di larga risonanza per le manifestazioni concordi della stampa, delle organizzazioni più varie, dei cittadini di ogni partito, fu avvertita all'inizio della costituzione del Regno d'Italia da persona non nativa del luogo, tuttavia professionalmente qualificata a dare giudizi di buona amministrazione. Fu uno dei primi sottoprefetti dell'allora circondario di Melfi, il sottoprefetto Enrico Pani Rossi, che in un suo volume dichiarò che il Melfese meritava di formare un nucleo amministrativo autonomo, giudicando che per arbitrio era stato congiunto ad altri territori contermini, ma non affini, avendo economia e centro proprio.

Invero motivi di ordine geografico, topografico, storico, economico e sociale giustificano l'esigenza suddetta.

Il Melfese degrada dal verdeggiante Vulture verso l'Ofanto, sino alle falde delle Murge pugliesi, in una situazione topografica che non fu una delle ultime ragioni del primato che Melfi ebbe nella storia come centro di vita politica, sede di concilii, fra cui famoso quello del 1059, indetto da Papa Ni-

colò II, e più tardi luogo preferito di riposo estivo degli Svevi, soprattutto di Federico II, che in quel castello promulgò nel 1231 le famose costituzioni dette perciò « Melfitane ».

Come economia il Melfese ha un fertile territorio, parte coltivato a seminativi, parte a ulivi, alberi da frutta nella parte collinare, parte destinato a prati, o tenuto a pascolo, parte coperto da boschi di querce, di castagni, di faggi, di abeti nelle parti montagnose. Questa economia garantisce l'autosufficienza, che sarà vieppiù incrementata dalla trasformazione fondiaria in corso di una larga zona, ricca di acque. Si aggiunga altresì il fatto della facilità dei commerci per essere il Melfese attraversato da strade verso Napoli, verso Barletta e verso il Mare Jonio, con due linee ferroviarie, l'una la Foggia-Potenza, l'altra la Rocchetta-Gioia del Colle.

Una virtù attrattiva esercitata da Melfi si è già manifestata in rapporto alla circoscrizione giudiziaria. Infatti al Tribunale di Melfi sono stati aggregati 5 paesi della provincia di Avellino: Aquilonia, Calitri, Lacedonia, Monteverde e Sant'Andrea di Conza.

Ciò è avvenuto essendo i paesi medesimi lontanissimi dal capoluogo di Avellino, mentre sono vicini a Melfi. Sembra logico che istituendosi la nuova provincia di Melfi, gli stessi entrino a farne parte, stante la identità di esigenza rispetto ad altri servizi che non siano quelli dell'Amministrazione della giustizia.

Il criterio della vicinanza induce ad includere altresì nella nuova provincia il comune di Rocchetta Sant'Antonio, che fa ora parte della provincia di Foggia, ma che dista da Foggia non meno di 50 chilometri per ferrovia, mentre dista per ferrovia da Melfi solo 17 chilometri.

Cosicchè la provincia di Melfi verrebbe ad essere costituita oltre che dai 16 Comuni dell'antico circondario omonimo (Melfi, Atella, Barile, Forenza, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa) anche dai suddetti sei Comuni, di cui cinque appartenenti attualmente alla provincia di Avellino, ed uno appartenente alla provincia di Foggia. A quest'ultima non recherebbe danno effettivo il perdere il comune di Rocchetta Sant'Antonio, con solo 5.425 abitanti, come non recherebbe danno alla provincia di Avellino perdere i cinque comuni di Aquilonia, Calitri, Lacedonia, Monteverde e Sant'Andrea di Conza, con soli 24.893 abitanti.

Con i suddetti 22 Comuni la nuova provincia di Melfi avrebbe una superficie di ettari 166.388 e una popolazione di 147.352 abitanti, con densità di 90 per chilometro, eguagliandosi per numero di abitanti a diverse delle provincie esistenti, ed alcune superando per superficie.

Quanto finora esposto circa la composizione della costituenda provincia forma oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge che si viene a sottoporre al Senato. Gli altri articoli hanno carattere consequenziale e quasi esecutivo. Notevole la destinazione a degna sede per gli Uffici dello storico castello, ora proprietà dello Stato, come è disposto nell'articolo 3.

Nè il distacco dalla provincia di Potenza dei 16 Comuni dell'originario circondario di Melfi altera le dovute proporzioni.

Infatti la provincia di Potenza, così come è attualmente costituita è una delle più vaste di quelle esistenti, cosicchè sembra consentito poter differenziare la regione del Vulture con le sue caratteristiche geografiche, topografiche, storiche, economiche e sociali, che la contraddistinguono, imponendone l'autonomia per una più conveniente ripartizione amministrativa.

In vista di tale vantaggio di evidente pubblico interesse è lecito far voti che il Senato approvi con il presente disegno di legge la costituzione della nuova provincia di Melfi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita la provincia di Melfi, con capoluogo Melfi. Cessano di far parte della provincia di Potenza e costituiscono la provincia di Melfi i seguenti comuni: Atella, Barile, Forenza, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rienero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

Cessa di far parte della provincia di Foggia ed entra a costituire la provincia di Melfi il comune di Rocchetta Sant'Antonio.

Cessano di far parte della provincia di Avellino ed entrano a costituire la provincia di Melfi i comuni di Aquilonia, Calitri, Lacedonia, Monteverde e Sant'Andrea di Conza.

**Art. 2.**

Il personale della provincia di Melfi sarà tratto in un primo momento, per quanto è possibile, da quello in servizio presso le attuali provincie di Potenza, di Avellino e di Foggia.

**Art. 3.**

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere all'allestimento ed alla attrezzatura di Melfi, degli uffici statali e dell'Amministrazione provinciale, utilizzando lo storico castello, ora di proprietà dello Stato, ed apprestando i nuovi edifici necessari.

Alla relativa spesa, prevista in 500 milioni, sarà provveduto con fondi da prele-

varsi da quelli stanziati per l'esecuzione delle spese pubbliche straordinarie del Provveditorato alle opere pubbliche della Lucania per l'esercizio 1957-58.

La nuova Amministrazione provinciale rimborserà allo Stato la quota spesa di sua competenza entro cinque anni dall'avvenuta erogazione.

**Art. 4.**

Con decreto del Presidente della Repubblica promosso dai Ministri competenti, potrà essere fatto obbligo alle due provincie di Potenza e di Melfi di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

**Art. 5.**

I Ministri competenti provvederanno alla costituzione degli organi e degli uffici della nuova Provincia, in modo che possano incominciare a funzionare il 1° gennaio 1958.

Il Ministero dell'interno nominerà un Commissario che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualunque impegno per il funzionamento della nuova Provincia, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

**Art. 6.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto ad approntare i progetti da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali di Potenza, di Avellino, di Foggia, o d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività anche di carattere continuativo, nonché per quant'altro occorre per la esecuzione della presente legge.

## Art. 7.

Tutti gli affari amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Prefettura ed organi delle provincie di Potenza, Avellino e Foggia relativi a cittadini ed enti dei Comuni di cui all'articolo 1, passeranno ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Melfi.

## Art. 8.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni nei bilanci di loro competenza per il funzionamento della nuova Provincia, ed a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova Provincia.